

Regolamento di modifica al regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2006, n. 227

- Art. 1 modifica all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 227/2006
- Art. 2 modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 227/2006
- Art. 3 modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 227/2006
- Art. 4 modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 227/2006
- Art. 5 modifica della rubrica del Capo III del decreto del Presidente della Regione 227/2006
- Art. 6 sostituzione dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 227/2006
- Art. 7 sostituzione dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 227/2006
- Art. 8 modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 227/2006
- Art. 9 modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 227/2006
- Art. 10 modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 227/2006
- Art. 11 modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 227/2006
- Art. 12 modifica all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 227/2006
- Art. 13 modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 227/2006
- Art. 14 sostituzione dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 227/2006
- Art. 15 modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 227/2006
- Art. 16 modifiche all'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 227/2006
- Art. 17 modifiche all'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 227/2006
- Art. 18 modifica all'articolo 22 del decreto del Presidente della Regione 227/2006
- Art. 19 modifiche all'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 227/2006
- Art. 20 abrogazione dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Regione 227/2006
- Art. 21 sostituzione dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Regione 227/2006
- Art. 22 modifica all'articolo 29 del decreto del Presidente della Regione 227/2006
- Art. 23 modifiche all'articolo 31 del decreto del Presidente della Regione 227/2006
- Art. 24 modifica dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Regione 227/2006
- Art. 25 modifica dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Regione 227/2006
- Art. 26 abrogazione dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Regione 227/2006
- Art. 27 modifica all'articolo 35 del decreto del Presidente della Regione 227/2006
- Art. 28 modifica testuale contemporanea del decreto del Presidente della Regione 227/2006
- Art. 29 disposizione transitoria
- Art. 30 entrata in vigore

art. 1 modifica all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 227/2006

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2006, n. 227 (Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata) sono soppresse le parole: "come modificato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 (Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della l. 17 maggio 1999, n. 144)".

art. 2 modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 227/2006

1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 227/2006 le parole: "di cui al articolo 24, comma 2" sono sostituite dalle parole: "di cui all'articolo 23".

art. 3 modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 227/2006

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 227/2006 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a)** al comma 1, le parole: «dal d.m. 30 maggio 2001 (Approvazione del modello di scheda anagrafica del lavoratore, della codifica e delle professioni e delle classificazioni dei lavoratori , ex art. 4, comma 3, del d.p.r. 7 luglio 2000, n. 442. Modalità di trattamento dei dati dell'elenco anagrafico)» sono sostituite dalle seguenti: «dal decreto ministeriale 30 ottobre 2007 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione (Adozione della scheda anagrafico-professionale del sistema di classificazione e dei formati di trasmissione dati)»;
 - b)** al comma 1, il numero 1) della lettera a) è sostituito dal seguente:
«1) comunicazioni obbligatorie trasmesse al Centro per l'impiego dai soggetti obbligati ai sensi della normativa vigente»;
 - c)** al comma 3, dopo le parole: "inseriti nell'elenco anagrafico" sono inserite le seguenti: "per tutta la durata della vita lavorativa";
 - d)** al comma 3, la lettera b) è abrogata;
 - e)** al comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) scadenza del permesso di soggiorno ovvero decorrenza del periodo di cui all'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);";
 - f)** al comma 3, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
«d bis) mancanza delle potenzialità necessarie per un inserimento lavorativo, valutate delle competenti commissioni di accertamento di cui alla legge 68/1999.».

art. 4 modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 227/2006

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 227/2006 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a)** al comma 1, le parole: "previsto dal d.m. 30 maggio 2001 (Approvazione del modello di scheda anagrafica del lavoratore, della codifica e delle professioni e delle classificazioni dei lavoratori , ex art. 4, comma 3, del d.p.r. 7 luglio 2000, n. 442. Modalità di trattamento dei dati dell'elenco anagrafico)," sono sostituite dalla seguenti: "previsto dal decreto ministeriale 30 ottobre 2007";
 - b)** il comma 2 è abrogato.

art. 5 modifica della rubrica del Capo III del decreto del Presidente della Regione 227/2006

1. Alla rubrica del Capo III del decreto del Presidente della Regione 227/2006 dopo le parole: "professionale" sono aggiunte le seguenti: "e scheda anagrafico-professionale".

art. 6 sostituzione dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 227/2006

1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 227/2006 è sostituito dal seguente:

«art. 5 scheda professionale

1. Nella scheda professionale di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 442/2000, i dati dell'elenco anagrafico sono integrati dalle esperienze professionali e formative codificate secondo gli standard dell'allegato C del decreto ministeriale 30 ottobre 2007.
2. Le informazioni inserite nella scheda professionale sono acquisite attraverso :
 - a) le informazioni fornite dal soggetto relativamente alle sue esperienze professionali;
 - b) le comunicazioni previste dall'articolo 3, comma 1;
 - c) ogni altra fonte che segnali lo svolgimento da parte del soggetto di esperienze lavorative o comunque di natura professionale.».

art. 7 sostituzione dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 227/2006

1. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 227/2006 è sostituito dal seguente:

«art. 6 scheda anagrafico-professionale

1. La scheda anagrafico-professionale è il documento che rappresenta i dati di ciascun lavoratore contenuti nell'elenco anagrafico e nella scheda professionale.
2. La scheda anagrafico-professionale ha valore certificativo limitatamente ai dati amministrativi relativi allo stato di disoccupazione e alla sua durata, nonché all'iscrizione in liste o elenchi speciali.
3. La scheda anagrafico-professionale costituisce la base dei dati del sistema informativo lavoro.
4. Il Centro per l'impiego rilascia su richiesta dell'interessato copia della scheda anagrafico-professionale.».

art. 8 modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 227/2006

1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 227/2006 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 2 sono sopresse le parole: "e successive modificazioni e integrazioni.";
 - b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
 - « 4. Il requisito di cui al comma 3, lettera a), è soddisfatto quando non sussiste alcun

rapporto di lavoro subordinato ovvero alcuna attività di lavoro autonomo, anche parasubordinato, o di associazione in partecipazione o d'impresa, fatta eccezione per lo svolgimento di attività lavorativa dalla quale consegue un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione, così come determinato dalla normativa fiscale vigente.»;

c) al comma 5, lettera a), sono soppresse le parole: “con durata del contratto a termine o della missione superiore a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani come definito dall'articolo 22, comma 1”;

d) al comma 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) proposta professionalmente congrua, ossia riferita a una qualifica professionale corrispondente al profilo professionale per il quale il soggetto ha concordato la propria disponibilità nel patto di servizio di cui all'articolo 25. Nel caso di soggetti già occupati la proposta deve altresì prevedere una retribuzione pari almeno al novanta per cento di quella percepita anteriormente all'acquisizione dello stato di disoccupazione, salvo diversa indicazione del soggetto che si dichiara disponibile all'accettazione di un compenso inferiore.»;

e) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«**5 bis.** Resta fermo, per i soggetti percettori di indennità o sussidi legati allo stato di disoccupazione, quanto previsto dall'articolo 4, commi 41 e 42, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita).»

f) il comma 7 è abrogato.

art. 9 modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 227/2006

1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 227/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sono soppresse le parole: “che si presenta personalmente al Centro per l'impiego e”;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«**1 bis.** La dichiarazione di cui al comma 1 può essere rilasciata:

a) mediante presentazione personale al Centro per l'impiego competente;

b) in via telematica, utilizzando il sistema informativo messo a disposizione dalla Regione, ove disponibile.”;

1 ter. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 38, della legge 92/2012. »;

c) il comma 4 è abrogato.

art. 10 modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 227/2006

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 227/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: “a tempo determinato, anche in esecuzione di un contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a otto mesi, ovvero di quattro mesi, se si tratta di giovani così come definiti dall'articolo 22, comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “subordinato fino a sei mesi, anche in esecuzione di un contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato.”;

b) al comma 2 le parole: “tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE

relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES) sono sostituite dalle seguenti: "e si applica anche nel caso di interruzione anticipata di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, determinato o temporaneo di durata prevista superiore al limite di cui al comma 1.";

c) il comma 3 è abrogato;

d) al comma 4 le parole: "anche in esecuzione di un contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1" sono soppresse.

art. 11 modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 227/2006

1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 227/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) assunzione con rapporto di lavoro subordinato o attività di lavoro autonomo, anche parasubordinato, o di associazione in partecipazione o d'impresa, fermo quanto previsto dagli articoli 9 e 10;»;

b) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) mancata presentazione, entro i termini, alle convocazioni disposte dal Centro per l'impiego per la verifica dello stato di disoccupazione e l'erogazione dei servizi per l'impiego;»;

c) al comma 1, lettera d), dopo le parole: "articolo 7, comma 5" sono aggiunte le seguenti: "e 5 bis";

d) al comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta dalla seguente:

«e bis) mancata conferma della disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ai sensi dell'articolo 13, comma 3 bis.»;

e) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3 bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere b), c) e d), la Provincia, accertati i presupposti oggettivi e soggettivi, dichiara la perdita dello stato di disoccupazione, dandone comunicazione all'interessato e, nel caso di soggetti percettori di indennità o sussidi legati allo stato di disoccupazione, all'Inps. ».

art. 12 modifica all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 227/2006

1. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 227/2006 sono soppresse le parole: "si presenta al Centro per l'Impiego ed".

art. 13 modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 227/2006

1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 227/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: "trasmesse ai sensi dell'articolo 4 bis del decreto legislativo 181/2000" sono sostituite dalle seguenti "trasmesse dai soggetti obbligati ai sensi della normativa vigente";

b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«**3 bis.** I lavoratori in stato di disoccupazione nei confronti dei quali nel corso di un anno solare non risultino essere stati effettuati almeno una comunicazione obbligatoria da parte dei soggetti obbligati ovvero almeno un'azione di ricerca attiva

di lavoro, secondo modalità definite con il Centro per l'impiego ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera c), sono tenuti a confermare entro il 31 dicembre dell'anno successivo l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. La conferma può essere effettuata anche in via telematica, utilizzando il sistema informativo messo a disposizione dalla Regione, ove disponibile.

3 ter. La mancata conferma nel termine di cui al 3 bis comporta la perdita dello stato di disoccupazione a decorrere dal 1° gennaio successivo.

3 quater. Il Centro per l'impiego rende noto mediante pubblicazione all'albo, l'elenco dei lavoratori che hanno perso lo stato di disoccupazione per mancata conferma annuale di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.».

art. 14 sostituzione dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 227/2006

1. L'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 227/2006 è sostituito dal seguente:

«art. 16 disposizioni per lavoratori stranieri

1. I lavoratori stranieri non comunitari in possesso di un titolo di soggiorno che consente lo svolgimento di attività lavorativa possono rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità presso il Centro per l'impiego fermi restando i limiti previsti dalla normativa di settore.».

art. 15 modifica dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 227/2006

1. All'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 227/2006, al comma 4, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "nonché in caso di mancata presentazione, entro i termini, alle convocazioni disposte dal Centro per l'impiego per la verifica dello stato di disoccupazione e l'erogazione dei servizi per l'impiego e in caso di mancato rispetto delle azioni concordate con il Centro per l'impiego stesso.".

art. 16 modifiche all'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 227/2006

1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 227/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole: "E' onere della persona disabile presentarsi presso il Centro per l'impiego con i dati risultanti dall'ISEE, da richiedersi preventivamente alle strutture abilitate" sono soppresse;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. E' onere della persona disabile dichiarare, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 445/2000 il possesso di una certificazione della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità e i relativi dati, pena l'esclusione dalla graduatoria.".

art. 17 modifiche all'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 227/2006

1. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 227/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I lavoratori aventi titolo all'iscrizione alle liste di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 223/1991 sono tenuti a rilasciare la dichiarazione di disponibilità.»;
- b) al comma 2 le parole: "articolo 7" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 8, comma 6,";
- c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2 bis. La cancellazione dalla lista di mobilità ai sensi dell'articolo 9 della legge 223/1991, determina in capo ai soggetti cancellati la perdita dello stato di disoccupazione, salvo il caso in cui la cancellazione sia stata disposta ai sensi del comma 6, lettera c) del medesimo articolo 9.»;
- d) Il comma 4 è abrogato.

art. 18 modifica all'articolo 22 del decreto del Presidente della Regione 227/2006

- 1. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Regione 227/2006, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1 bis. Sono altresì destinatari particolari delle misure di promozione all'inserimento nel mercato del lavoro i soggetti percettori di indennità o sussidi legati allo stato di disoccupazione.».

art. 19 modifiche all'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 227/2006

- 1. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 227/2006 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Attraverso la sottoscrizione del patto di servizio di cui all'articolo 25, i Servizi competenti si impegnano a erogare le attività e realizzare gli interventi previsti dall'articolo 3 del decreto legislativo 181/2000.»;
 - b) il comma 2 è abrogato.

art. 20 abrogazione dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Regione 227/2006

- 1. L'articolo 24 del decreto del Presidente della Regione 227/2006 è abrogato.

art. 21 sostituzione dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Regione 227/2006

- 1. L'articolo 25 del decreto del Presidente della Regione 227/2006 è sostituito dal seguente:

«art. 25 patto di servizio

- 1. Il patto di servizio è uno strumento di natura negoziale lavorativo rivolto in via prioritaria ai soggetti che hanno rilasciato la dichiarazione di disponibilità.
- 2. Il patto di servizio ha forma scritta ed è sottoscritto dai soggetti di cui al comma 1 e dal Servizio competente per territorio ed è strutturato in due sezioni:
 - a) la prima, sottoscritta contestualmente alla dichiarazione di disponibilità, esplicita gli impegni reciprocamente assunti e il regime sanzionatorio previsto in

caso di mancato adempimento di quanto concordato;

b) la seconda, denominata Piano di Azione Individuale, definisce un percorso di ricerca attiva di un'occupazione e riassume le azioni e le misure di prevenzione per la disoccupazione di lunga durata intraprese dal lavoratore.

3. La sottoscrizione del patto di servizio impegna, rispettivamente, il soggetto che ha rilasciato la dichiarazione di disponibilità a partecipare ai colloqui per la predisposizione del piano di azione individuale e a svolgere le azioni in esso concordate, e il Servizio competente a supportare il soggetto nella ricerca attiva di lavoro, anche attraverso attività complementari di miglioramento dell'occupabilità.

4. Il mancato rispetto da parte del soggetto degli impegni assunti nel patto di servizio è causa di perdita dello stato di disoccupazione, come previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera c).

5. Il patto di servizio può essere modificato su richiesta del soggetto o del Servizio competente anche in relazione alle mutate condizioni della persona in cerca di lavoro.

6. Il patto di servizio perde efficacia con la perdita dello stato di disoccupazione.».

art. 22 modifica all'articolo 29 del decreto del Presidente della Regione 227/2006

1. Al comma 1 dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Regione 227/2006 sono soppresse le parole: "in cerca di altra occupazione".

art. 23 modifiche all'articolo 31 del decreto del Presidente della Regione 227/2006

1. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Regione 227/2006, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole "entro il termine fissato dalla Provincia competente" sono inserite le seguenti: "e comunque entro trenta giorni dalla ricezione delle adesioni di coloro che hanno aderito all'offerta di lavoro";

b) al comma 3, lettera c), le parole "E' onere del soggetto presentarsi presso il Centro per l'impiego con i dati risultanti dall'ISEE, da richiedersi preventivamente alle strutture abilitate" sono soppresse;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. E' onere del lavoratore dichiarare, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 445/2000, il possesso di una certificazione della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità e i relativi dati, pena l'esclusione dalla graduatoria.».

art. 24 modifica all'articolo 32 del decreto del Presidente della Regione 227/2006

1. Il comma 2 dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Regione 227/2006 è abrogato.

art. 25 modifica all'articolo 33 del decreto del Presidente della Regione 227/2006

1. All'articolo 33 del decreto del Presidente della Regione 227/2006, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4 bis. All'esito della selezione, la Pubblica Amministrazione comunica altresì al Centro per l'Impiego i nominativi di coloro che hanno rifiutato l'assunzione.».

art. 26 abrogazione dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Regione 227/2006

1. L'articolo 34 del decreto del Presidente della Regione 227/2006 è abrogato.

art. 27 modifica all'articolo 35 del decreto del Presidente della Regione 227/2006

1. Al comma 1 dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Regione 227/2006, le parole: "hanno rinunciato all'assunzione" sono sostituite dalle seguenti: "hanno rifiutato l'assunzione".

art. 28 modifica testuale contemporanea al decreto del Presidente della Regione 227/2006

1. Nel decreto del Presidente della Regione 227/2006, dovunque ricorra l'espressione "Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca" questa è sostituita dalle seguenti: "Direzione centrale competente in materia di lavoro".

art. 29 disposizione transitoria

1. Nei confronti di coloro che, alla data del 1 gennaio 2014, risultano sospesi dallo stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 227/2006 nel testo vigente fino al 31 dicembre 2013, continuano a trovare applicazione le norme previgenti.

art. 30 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2014.

VISTO: IL PRESIDENTE